

Articolo 2, commi 15-19 – Tutele della nuova occupazione
Sospensione ed anticipazione dell'indennità
di disoccupazione: la “perimetrazione delle tutele”
in caso di nuova occupazione

di Michele Squeglia

Le disposizioni contenute nel comma 15 dell'art. 2 del ddl della Camera n. 5256 del 2012 riproducono nella sostanza quelle licenziate dall'Esecutivo (originariamente contenute all'art. 27) ¹ in tema di sospensione dell'indennità mensile di disoccupazione, sebbene operino alcune integrazioni al fine di offrire al lavoratore opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro.

La corresponsione dell'indennità di disoccupazione di cui al comma 1 dell'art. 2 (vale a dire della sola ASpl) ² può essere sospesa “d'ufficio” allorché si verifichino eventi, espressamente previsti dal legislatore, che rendano la prestazione non sovrapponibile ad altre, così da determinare una situazione di acquiescenza funzionale rispetto alla causa sospensiva. Ciò avviene allorquando al soggetto assicurato è sospeso il trattamento previdenziale «fino ad un massimo di sei mesi», pur conservando lo stato di disoccupazione ³, ove stipuli un contratto di lavoro subordinato. Una volta terminato il periodo di sospensione – di durata inferiore a sei mesi – l'indennità «riprende a decorrere dal momento in cui è rimasta sospesa».

Dunque, la nuova occupazione del lavoratore disoccupato non fa venir meno il diritto alla prestazione, ma determina la sospensione del trattamento per le giornate di lavoro prestate. La disposizione richiama alla mente l'art. 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 – la cui abrogazione è stabilita con decorrenza dal 1° gennaio 2017 (ex art. 2, comma 69) – che sancisce la sospensione dell'indennità di mobilità nell'ipotesi di un'offerta di lavoro (a tempo determinato o parziale) per un

¹ La rubrica dell'ex art. 27, del ddl n. 3249 – A del 2012, intitolata “Tutele della nuova occupazione”, aveva sostituito, dopo gli emendamenti operati dal Parlamento, quella inizialmente formulata dal Governo (“Nuova occupazione”).

² Si segnala che per la mini-ASpl l'art. 2, comma 23 sancisce una sospensione “d'ufficio”, sempre sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di cinque giorni, nel caso di instaurazione di un contratto di lavoro subordinato; il trattamento breve riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

³ Come si avrà modo di evidenziare più avanti, ai sensi del comma 14 dell'art. 2, la fruizione dell'indennità “è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione”.

periodo non superiore a dodici mesi ⁴ e della relativa applicazione del *decalage*. Entrambe le norme si possono accomunare sul piano della tecnica legislativa di individuazione di uno sbarramento temporale ⁵, sebbene il comma 15 dell'art. 2 si distingue dalla precedente per ambiguità e, per certi versi, anche per approssimazione.

Difatti, già da una prima lettura, il comma 15 dell'art. 2 evidenziava alcuni difetti di coordinamento con l'art. 4, *lett. d)*, d.lgs. 21 aprile 2000 n. 181 in materia di sospensione dello stato di disoccupazione, causata dall'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si trattava di giovani. Il medesimo art. 4, decreto legislativo n. 181/2000 ammetteva anche la perdita dello stato di disoccupazione ove il contratto di lavoro fosse stato di durata superiore a quattro mesi, se stipulato da un giovane. Tuttavia, poiché il successivo comma 40 dell'art. 2 – come si avrà modo di commentare più avanti – stabilisce un'ipotesi di decadenza del trattamento in caso di perdita dello stato di disoccupazione, ci si trovava nella delicata prospettiva del giovane che, stipulando un contratto a termine, ad esempio di cinque mesi, poteva godere per il periodo restante dell'indennità di disoccupazione, pur risultando nello *status* di "non disoccupato". Ragion per cui il legislatore con l'art. 4, comma 33, *lett. d)* opera il necessario emendamento, giungendo alla conclusione di sopprimere dalla *lett. c)* dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 181/2000, le parole «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani» da un lato, e di sostituire la *lett. d)* del medesimo articolo dall'altro, riconoscendo la sospensione «in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

Tuttavia, i dubbi non sono interamente dissipati: alcune domande paiono senza risposta.

Il riferimento è sempre al successivo comma 33, *lett. c)*, numero 1), dell'art. 4, che procedendo all'abrogazione della *lett. a)* dell'art. 4, d.lgs. n. 181/2000 – che a sua volta stabiliva la «conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione» – sopprime anche la possibilità di conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche – come si vedrà – autonoma, nonostante che il comma 14 dell'art. 2 stabilisca che «la fruizione dell'indennità di è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione di cui alla *lett. c)* del decreto legislativo n. 181/2000 e successive modificazioni».

Senza trascurare che la formulazione della norma non chiarisce altri due aspetti problematici, suscettibili di sollevare quesiti di carattere generale, che in questa sede è opportuno segnalare.

Il primo attiene alla sospensione del trattamento e alla ripresa dell'indennità «a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa». In specie, in presenza di diverse (e nuove) occupazioni del soggetto assicurato conclusesi, ad esempio, per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova, quante sospensioni potranno essere ammesse, fermo restando il limite dei sei mesi? E, in questi casi, l'indennità potrebbe decorrere *ex tunc* dal giorno dell'inizio del nuovo lavoro, poi cessato,

⁴ Cfr. M. Cinelli, *La tutela del lavoratore contro la disoccupazione*, Milano, 1982, 31 e ss.; G. Gentili, *Le indennità di disoccupazione ordinaria*, in M. Cinelli – G. Ferraro (a cura di), *Lavoro, competitività, welfare. Commento alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e riforme correlate*, Giappichelli, Torino, 2008, 469 e ss.; M. Squeglia, *Manuale del lavoro in crisi, Licenziamenti collettivi, integrazioni salariali, indennità di disoccupazione e di mobilità*, Giappichelli, Torino, 2004, 193 e ss.; M. Tiraboschi – S. Spattini – J. Tschöll, *Guida pratica ai nuovi ammortizzatori sociali*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010.

⁵ Non sembrano possano sussistere oramai dubbi in ordine alla possibilità di assimilare l'indennità di mobilità ad un trattamento di disoccupazione dal momento che presentano, nella finalità e nella struttura, assorbenti analogie, perché tali sussidi rientrando nel più ampio *genus* delle assicurazioni sociali contro la disoccupazione (cfr. Cass. Civ., sez. unite, 6 dicembre 2002, n. 17389, in *GD*, 2003, 63; in senso conforme Cass. 11 marzo 2004, n. 5009, in *MGL*, 2004).

sovrapponendosi alla retribuzione del periodo? E, ancora: una nuova e diversa occupazione azzererà la sospensione precedentemente goduta o si terrà conto comunque del limite temporale?

Il secondo aspetto critico riguarda il caso dell'infortunio indennizzato, sopraggiunto in occasione dell'attività lavorativa e, in particolare, se l'indennità – nonostante il diverso evento - riprenda similmente a decorrere dal momento in cui è avvenuta la sospensione. In sostanza, essa potrebbe restare ulteriormente sospesa per tutta la durata dell'infortunio per poi eventualmente proseguire, per la parte residua, nel momento in cui il lavoratore abbia riacquisito la piena capacità lavorativa? ⁶

Ritornando al comma 15 dell'art. 2, l'inciso "d'ufficio" alla sospensione presuppone l'esonero del lavoratore dalla presentazione di comunicazioni all'istituto previdenziale competente, dal momento che il "nuovo status" potrà essere rinvenuto dalle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis, comma 2, del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

Resta da esaminare il caso dell'occupazione con un contratto di lavoro subordinato che comporti un periodo di sospensione di durata superiore a sei mesi. Fermo restando l'impossibilità di erogare il trattamento, l'interpretazione letterale della norma esclude la corresponsione dell'indennità per il periodo che dovesse residuare tra la scadenza del contratto di lavoro e la durata massima di erogazione del trattamento (a seconda dei casi dodici o diciotto mesi). Dunque, se è preclusa la corresponsione dell'indennità alla scadenza di un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi, non è della pari naturalmente ostacolata la possibilità di richiedere sulla base della contribuzione maturata un trattamento *ex novo* in misura intera o ridotta, a seconda dei requisiti posseduti dal soggetto assicurato e a seguito della cessazione del nuovo rapporto ⁷.

Si aggiunga che il successivo comma 16 dell'art. 2 consente che nei casi di sospensione i periodi di contribuzione, legati al «nuovo rapporto di lavoro», possono essere fatti valere ai fini di un «nuovo trattamento» nell'ambito dell'ASpl (o della mini-ASpl).

Fin qui lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinata.

Il comma 17 dell'art. 2 assegna all'istituto previdenziale competente, in caso in cui si intraprenda un'attività in forma autonoma, il compito di ridurre pagamento della indennità mensile di un importo pari all'ottanta per cento dei proventi preventivati - rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno - ove il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Tale attività è subordinata alla presentazione da parte del soggetto beneficiario, entro un mese dall'inizio dell'attività, pena la perdita dell'indennità - ai sensi del successivo comma 40, *lett. b)*, dell'art. 2 - di una dichiarazione del reddito annuo che prevede di conseguire.

Restano le perplessità collegate ai numerosi adempimenti assegnati dal legislatore "d'ufficio" all'amministrazione pubblica che denotano un esempio di progettualità condivisibilmente vigorosa, ma al tempo stesso esasperatamente pretenziosa. Ne è riprova la seconda parte della disposizione secondo cui la riduzione è conguagliata "d'ufficio" al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; mentre nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma. Il dubbio è se tali previsioni siano sufficienti a rovesciare la concezione di amministrazione pubblica produttrice di servizi fin qui inefficienti

⁶ In questa circostanza si potrebbero richiamare, in assenza di disposizioni, gli artt. 17 e 44 del r.l.d. del 7 dicembre 1924, n. 2270, posto che le predette norme non paiono essere coinvolte dalla scure dell'art. 2, comma 69, e ss. del ddl della Camera n. 5256 del 2012.

⁷ Mette conto rilevare che la relazione di accompagnamento del Governo del 23 marzo 2012 al punto 4.1.5 argomenta per converso di "ripresa del trattamento previdenziale, in presenza dei requisiti contributivi".

in amministrazione pubblica produttrice invece di servizi efficaci. Peraltro, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi e viene riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della l. 9 marzo 1989, n. 88 (comma 18 dell'art. 2).

Infine, il comma 19 dell'art. 2 riprende le disposizioni a suo tempo emanate in materia di mobilità cd. anticipata e di assegno integrativo di cui all'art. 7, comma 5, l. 23 luglio 1991, n. 223. Trattasi di una misura sperimentale (segnatamente per gli anni 2013, 2014 e 2015 nel limite massimo di venti milioni di euro) che si sostanzia nella liquidazione al lavoratore, avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione, degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. E' compito di un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di determinare i limiti, le condizioni e le modalità per l'attuazione delle relative disposizioni.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Articolo 2, commi 15-19 – Tutele della nuova occupazione




- La corresponsione dell'indennità della sola ASpl può essere sospesa "d'ufficio" ove il soggetto assicurato accetti un'offerta di lavoro con un contratto di lavoro subordinato «fino ad un massimo di sei mesi». Una volta terminato il periodo di sospensione – di durata inferiore a sei mesi – l'indennità «riprende a decorrere dal momento in cui è rimasta sospesa».
- Nei casi di sospensione i periodi di contribuzione, legati al «nuovo rapporto di lavoro», possono essere fatti valere ai fini di un «nuovo trattamento» nell'ambito dell'ASpl (o della mini-ASpl).
- E' assegnato all'Inps, in caso in cui si il soggetto assicurato intraprenda un'attività in forma autonoma, il compito di ridurre pagamento della indennità mensile di un importo pari all'ottanta per cento dei proventi preventivati - rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno - ove il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Tale attività è subordinata alla presentazione da parte del soggetto beneficiario, entro un mese dall'inizio dell'attività, pena la perdita dell'indennità, di una dichiarazione del reddito annuo che prevede di conseguire.
- La riduzione è conguagliata "d'ufficio" al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.
- La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i






superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi e viene riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della l. 9 marzo 1989, n. 88.



- E' introdotta in via sperimentale (segnatamente per gli anni 2013, 2014 e 2015 nel limite massimo di venti milioni di euro), sulla falsariga della mobilità cd. anticipata e dell'assegno integrativo, la possibilità di liquidare al soggetto assicurato in un'unica soluzione gli importi del relativo trattamento di disoccupazione - pari al numero di mensilità non ancora percepite - al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
- Resta affidato ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di determinare i limiti, le condizioni e le modalità per l'attuazione delle relative disposizioni in materia di «indennità di disoccupazione anticipata».

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Tutele della nuova occupazione

contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
<p>La corresponsione dell'indennità della sola ASpl può essere sospesa "d'ufficio" ove il soggetto assicurato accetti accetta un'offerta di lavoro con un contratto di lavoro subordinato «fino ad un massimo di sei mesi». Una volta terminato il periodo di sospensione – di durata inferiore a sei mesi – l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui è rimasta sospesa.</p>	<p>Difetto di coordinamento con il successivo comma 33, <i>lett. c)</i>, numero 1), dell'art. 4, che procede all'abrogazione della <i>lett. a)</i> dell'art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 e con il precedente comma 14 dell'art. 2 secondo cui «La fruizione dell'indennità di è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione».</p>	
	<p>In presenza di diverse (e nuove) occupazioni del soggetto assicurato conclusesi, ad esempio, per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova, quante sospensioni potranno essere ammesse, fermo restando il limite dei sei mesi? in questi casi, l'indennità potrebbe decorrere <i>ex tunc</i> dal giorno dell'inizio del nuovo lavoro, poi cessato, sovrapponendosi alla retribuzione del periodo?</p>	
	<p>Una nuova e diversa occupazione azzererà la sospensione precedentemente goduta o si terrà conto comunque del limite temporale?</p>	

	<p>Infortunio indennizzato avvenuto in occasione dell'attività lavorativa: quali conseguenze?</p>	
<p>Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpl o della mini-ASpl</p>	<p>Valorizzazione dei periodi contributivi nei casi di sospensione</p>	
<p>In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. L'Istituto previdenziale provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è conguagliata "d'ufficio" al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.</p>	<p>È sancita la perdita dell'indennità in caso in mancata comunicazione del reddito all'istituto previdenziale competente</p> <p>Esempio di progettualità vigorosa, ma pretenziosa: i numerosi adempimenti da assolvere "d'ufficio" saranno in grado di modificare la concezione di amministrazione pubblica produttrice di servizi fin qui inefficienti in amministrazione pubblica produttrice invece di servizi efficaci?</p>	 
<p>Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in</p>	<p>Appare corretta la previsione secondo cui la contribuzione IVS versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi e viene riversata.</p>	

<p>relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.</p>		
<p>In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.</p>	<p>Riproduzione, in via sperimentale, della mobilità cd. anticipata e di assegno integrativo allo scopo di consentire al lavoratore di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.</p> <p>E' devoluto ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i limiti, le condizioni e le modalità per l'attuazione delle relative disposizioni.</p>	<p></p> <p></p>